



## L'Interpello 42 del Ministero del lavoro e il lavoro accessorio nel Terziario *di Michele Regina*

Con l'Interpello 42 del 14.12.2010 il Ministero del Lavoro risponde a Confcommercio in merito ad un'istanza relativa al lavoro accessorio.

Il lavoro accessorio, disciplinato dal DLgs 276/2003, ha subito nel tempo numerosi *ritocchi* da parte del Legislatore.

Per effetto delle *varie riletture* oggi il lavoro accessorio è così di seguito normato dall'art. 70 del D.lgs. 276/2003:

*"1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:*

- a) di lavori domestici;*
- b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale (8);*
- c) dell'insegnamento privato supplementare;*
- d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico (1);*
- e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università (2);*
- f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (3);*
- g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile (9);*
- h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica (4);*
- h-bis) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati (5);*
- h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie (10).*

*In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a*

tempo parziale (11).

**1-bis.** In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio (6).

**2.** Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare (7).

**2-bis.** Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro (7).

**2-ter.** Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno (12).

La Confcommercio chiedeva lumi in merito all'utilizzo del prestatore part-time relativamente al lavoro accessorio nel settore del terziario.

Il Ministero, dopo aver riportato la normativa come novellata dell'art. 70 citato, ricorda che le prestazioni di lavoro accessorio per le attività di giardinaggio, pulizia, manutenzione edifici, lavoro domestico, manifestazioni sportive, educazione etc. possono essere svolte da qualsiasi soggetto nel rispetto del limite di 5.000,00 euro lordi per anno solare e per committente.

Per gli altri settori i committenti possono avvalersi del lavoro accessorio nel rispetto di requisiti soggettivi.

Più in particolare l'utilizzo generale è esteso per giovani fino a 25 anni di età, purché studenti, pensionati, percettori di indennità di sostegno al reddito e lavoratori part timers. Per questi due ultimi, salvo variazioni, l'utilizzo è riferito sperimentalmente al 2009 e 2010.

Pertanto per Via Flavia il lavoro accessorio è consentito:

- a)** per il terziario da parte di tutti i potenziali soggetti titolari di prestazioni di sostegno al reddito, di pensionati, di studenti e per tutte le attività;
- b)** per i lavoratori part time per tutti i settori del terziario e prescindere dalla specifica attività;
- c)** per tutte le attività normate in generale dall'art. 70 ove rientranti nel settore terziario.

Rimane confermato il vincolo del reddito per committente e per anno solare, nonché il divieto per il datore di lavoro part time di avvalersi per lo stesso di prestazioni di lavoro accessorio.

**Note**

**(1)** Lettera così sostituita dall'art. 7-ter, comma 12, lett. a), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5.

**(2)** Lettera così sostituita dall'art. 7-ter, comma 12, lett. b), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 e, successivamente, così sostituita dall'art. 2, comma 148, lett. b), L. 23 dicembre 2009, n. 191.

**(3)** Lettera modificata dall'art. 22, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e, successivamente, dall'art. 7-ter, comma 12, lett. c), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5.

**(4)** Lettera modificata dall'art. 1-bis, comma 1, lett. d), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, dall'art. 11-quaterdecies, comma 6, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 e, successivamente, così sostituita dall'art. 22, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

**(5)** Lettera aggiunta dall'art. 7-ter, comma 12, lett. d), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 e, successivamente, così modificata dall'art. 2, comma 148, lett. d), L. 23 dicembre 2009, n. 191.

**(6)** Comma inserito dall'art. 7-ter, comma 12, lett. e), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 148, lett. g), L. 23 dicembre 2009, n. 191.

**(7)** Per effetto dell'art. 1-bis, comma 1, lett. e), D.L. 14 marzo 2005, n. 35 gli attuali commi 2 e 2-bis sostituiscono l'originario comma 2, in precedenza modificato dall'art. 16, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.

**(8)** Lettera così modificata dall'art. 2, comma 148, lett. a), L. 23 dicembre 2009, n. 191.

**(9)** Lettera così modificata dall'art. 2, comma 148, lett. c), L. 23 dicembre 2009, n. 191.

**(10)** Lettera inserita dall'art. 2, comma 148, lett. e), L. 23 dicembre 2009, n. 191.

**(11)** Comma così modificato dall'art. 2, comma 148, lett. f), L. 23 dicembre 2009, n. 191.

**(12)** Comma inserito dall'art. 2, comma 149, L. 23 dicembre 2009, n. 191.